

# Ridotta al 10% l'IVA sui pellet

Il Ddl. di bilancio 2023 estende l'aliquota del 5% anche ai servizi di teleriscaldamento

/ Emanuele GRECO

Tra le misure inserite nel disegno di legge di bilancio figura la riduzione dell'aliquota IVA sulle **cessioni di pellet**.

Per l'anno 2023, tali cessioni potranno beneficiare dell'aliquota del **10%** in luogo di quella ordinaria (22%).

Si tratta di un ritorno al passato: con la legge di stabilità 2015 (L. [190/2014](#)), era stata modificata la disposizione che stabilisce, a regime, l'aliquota del 10% per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, ecc. (n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR [633/72](#)), proprio al fine di escludere dall'agevolazione le cessioni di pellet.

La possibilità di prevedere un'aliquota ridotta per la **"legna da ardere"** è riconosciuta dall'[art. 122](#) della direttiva 2006/112/Ce, unitamente alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale.

In merito alla nozione di "legna da ardere" si è espressa, di recente, la Corte di Giustizia Ue. Con la sentenza del 3 febbraio 2022, relativa alla causa [C-515/20](#), la Corte ha individuato le condizioni per applicare l'aliquota ridotta ex art. 122 della direttiva 2006/112/Ce, affermando che la richiamata nozione designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione.

Fermo restando che la norma agevolativa è da interpretarsi restrittivamente, in assenza di una definizione di "legna da ardere" nella citata direttiva, secondo la Corte occorre fare riferimento "al **significato abituale** dell'espressione nel linguaggio corrente", vale a dire la legna destinata a essere bruciata per garantire il riscaldamento di locali pubblici o privati.

Ne consegue che può rientrare nell'aliquota ridotta qualsiasi tipo di legno che, per le sue proprietà oggettive (ad esempio, un grado predeterminato di essiccazione), è destinato esclusivamente alla combustione.

Applicando il principio di **neutralità fiscale** al settore delle aliquote, la Corte considera necessario che:

- beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, non siano trattati diversamente;

- per stabilire se beni o prestazioni di servizi siano simili si deve principalmente tenere conto del punto di vista del consumatore medio, vale a dire che essi sono simili tra loro allorché "presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell'uso" e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla scelta del consumatore medio.

In definitiva, è possibile, secondo la Corte, applicare

aliquote IVA differenti soltanto quando i beni (o i servizi), dal punto di vista del consumatore, siano in un rapporto di **sostituzione**.

Sulla base dei principi comunitari, quindi, l'aliquota ridotta per i pellet dovrebbe essere ammessa nella misura in cui tali beni siano da considerarsi "sostituibili", nell'ottica di chi ne beneficia, rispetto ad altre forme di legna da ardere.

Sebbene l'agevolazione per le cessioni di pellet sia, al momento, riferita al solo anno 2023, è da rammentare che l'art. 122 della direttiva sarà soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2025. La direttiva [2022/542/Ue](#), difatti, riforma il sistema generale delle aliquote IVA, non permettendo, tra l'altro, la riduzione di aliquota per la legna da ardere oltre il 1° gennaio 2030.

Come indicato nei considerando alla direttiva 2022/542/Ue, vi è lo scopo di **eliminare gradualmente** l'attuale trattamento preferenziale previsto per le cessioni e prestazioni dannose per l'ambiente.

L'introduzione dell'aliquota del 10% nel 2023, da parte del legislatore interno, per i pellet risponde all'esigenza di ridurre gli oneri per i consumatori finali rispetto al riscaldamento nelle stagioni più fredde.

In tale direzione muovono ulteriori misure contenute negli emendamenti al Ddl. di bilancio 2023 approvati in Commissione.

Tra queste si segnala l'estensione anche ai servizi di **teleriscaldamento** dell'aliquota IVA del 5%, al pari di quanto previsto per le somministrazioni di gas metano a uso civile e industriale. In entrambi i casi, l'aliquota ridotta viene riconosciuta per le forniture "contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023".

Qualora le forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, al primo trimestre 2023.

Per le somministrazioni di **gas metano**, l'aliquota del 5% è già prevista dal quarto trimestre 2021, ai sensi dell'[art. 2](#) del DL 130/2021, successivamente oggetto di proroghe periodiche.

Per i servizi di teleriscaldamento, invece, la riduzione di aliquota decorre da gennaio 2023, poiché attualmente vige l'aliquota del 10%, secondo il n. 122 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, per la fornitura di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento.